




**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Padova**

Le novità sugli Enti del Terzo Settore e sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche

21 novembre - 01 dicembre 2022

Massimiliano Bordin, Andrea Rigon, Barbara Toniolo, Filippo Doro



1. Enti Terzo Settore: la riforma del Terzo Settore – aspetti civilistici

- a) Breve cronistoria e “stato dell’arte” dopo le ultime modifiche normative e regolamentari.
- b) Illustrazione delle tipologie di ETS: elementi caratterizzati e applicazione della normativa del Terzo Settore.
- c) Illustrazione delle attività “nobili” caratterizzanti gli ETS.
- d) Iscrizione al RUNTS: breve illustrazione pratica delle modalità di iscrizione.


2. Sport dilettantistico: aspetti civilistici

- a) Riforma dello sport: analisi delle novità e degli effetti applicativi.
- b) Il Registro Nazionale delle attività sportive.
- c) La nuova definizione di lavoratore sportivo.



1. Enti Terzo Settore: la riforma del Terzo Settore – aspetti civilistici

a) Breve cronistoria e “stato dell’arte” dopo le ultime modifiche normative e regolamentari.



Definizione dall'Enciclopedia Italiana - Treccani

Il concetto di terzo settore (o settore non-profit) deriva dalla considerazione dell'esistenza nel sistema economico e sociale di un primo settore (lo Stato) e di un secondo (il mercato). In tal senso si identifica usualmente il terzo settore con quell'insieme di attività produttive che **non rientrano né nella sfera dell'impresa capitalistica tradizionale** (poiché non ricercano un profitto), **né in quella delle ordinarie amministrazioni pubbliche** (in quanto si tratta di attività di proprietà privata).

Secondo uno studio realizzato negli Stati Uniti dalla Johns Hopkins University di Baltimora (Salamon, Anheier 1997) la definizione è basata su cinque requisiti. Per poter appartenere al t. s. una data organizzazione deve essere:

- formale (formalmente costituita, cioè dotata di uno statuto o di un qualche atto costitutivo),
- privata (istituzionalmente separata dal settore pubblico),
- auto-governante (dotata di autonomia decisionale sullo svolgimento delle proprie attività),
- senza distribuzione di profitto (non deve distribuire sotto nessuna forma ai suoi proprietari, membri o dipendenti i profitti derivanti dalla propria attività, eventuali surplus di gestione devono essere reinvestiti nell'attività stessa),
- con presenza di lavoro volontario (sul piano operativo, dirigenziale e di indirizzo delle attività dell'organizzazione).



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova



CENSIMENTI PERMANENTI
L'ITALIA, GIORNO DOPO GIORNO.

**ISTITUZIONI
NON PROFIT**

ISTAT definizione di «Istituzione non profit»: Unità giuridico-economica dotata o meno di personalità giuridica, di natura privata, che produce beni e servizi destinabili o non destinabili alla vendita e che, in base alle leggi vigenti o a proprie norme statutarie, non ha facoltà di distribuire, anche indirettamente, profitti o altri guadagni diversi dalla remunerazione del lavoro prestato ai soggetti che la hanno istituita o ai soci.

PROSPETTO 1. ISTITUZIONI NON PROFIT E DIPENDENTI. Anni 2011, 2015-2020, valori assoluti

	2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Istituzioni non profit	301.191	336.275	343.432	350.492	359.574	362.634	363.499
Dipendenti delle istituzioni non profit	680.811	788.126	812.706	844.775	853.476	861.919	870.183

PROSPETTO 7. ISTITUZIONI NON PROFIT E DIPENDENTI SECONDO LE PRINCIPALI FORME ORGANIZZATIVE. Anno 2020, valori assoluti, composizioni percentuali e variazioni percentuali

Forme organizzative	Istituzioni			Dipendenti		
	v.a.	%	Var. % 2020/2019	v.a.	%	Var. % 2020/2019
Organizzazione di volontariato	38.500	10,6	5,7	29.704	3,4	7,6
Associazione di promozione sociale	21.085	5,8	7,2	11.467	1,3	-7,1
Impresa sociale	16.092	4,4	-1,8	471.199	54,2	1,6
Onlus	13.300	3,7	-2,7	81.048	9,3	-2,3
Altra istituzione non profit	274.522	75,5	-0,7	276.765	31,8	0,5
TOTALE	363.499	100,0	0,2	870.183	100,0	1,0



PROSPETTO 5. ISTITUZIONI NON PROFIT E DIPENDENTI PER SETTORE DI ATTIVITA' PREVALENTE.
Anno 2020, valori assoluti, composizioni e percentuali

Settori di attività prevalente ^(a)	Istituzioni		Dipendenti ^(b)	
	v.a.	%	v.a.	%
Attività culturali e artistiche	57.615	15,9	20.038	2,3
Attività sportive	119.476	32,9	18.747	2,2
Attività ricreative e di socializzazione	51.954	14,3	10.827	1,2
Istruzione e ricerca	13.839	3,8	130.392	15,0
Sanità	12.578	3,5	103.215	11,9
Assistenza sociale e protezione civile	35.868	9,9	421.356	48,4
Ambiente	6.316	1,7	2.145	0,2
Sviluppo economico e coesione sociale	6.351	1,7	98.918	11,4
Tutela dei diritti e attività politica	6.684	1,8	3.350	0,4
Filantropia e promozione del volontariato	4.126	1,1	2.667	0,3
Cooperazione e solidarietà internazionale	4.635	1,3	3.868	0,4
Religione	17.249	4,7	9.396	1,1
Relazioni sindacali e rappresentanza interessi	24.610	6,8	40.686	4,7
Altre attività	2.198	0,6	4.578	0,5
TOTALE	363.499	100,0	870.183	100,0

(a) Per l'anno di riferimento 2020, al fine di allineare le classificazioni ATECO e ICNPO, alcune istituzioni sono state classificate diversamente rispetto agli anni precedenti. I settori maggiormente interessati dalla riclassificazione sono: sanità, assistenza sociale e protezione civile, sviluppo economico e coesione sociale, attività culturali e artistiche, attività ricreative e di socializzazione.

(b) Nel caso di istituzioni che svolgono più attività, la variazione dei dipendenti può riguardare il settore d'attività secondario e non quello prevalente.

CENSIMENTI PERMANENTI
L'ITALIA, GIORNO DOPO GIORNO.
**ISTITUZIONI
NON PROFIT**





TERZO SETTORE come definito dal Codice del Terzo Settore

(D.Lgs. 117 del 2017)

La **riforma/riordino** del terzo settore, introdotta con la Legge delega 106/2016, si è concretizzata con l'emanazione dei decreti legislativi:

- 1) **D.Lgs. 117/2017** "Codice del terzo settore a norma dell'articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106" (di seguito CTS)
- 2) **D.Lgs. 112/2017** "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale a norma dell'articolo 2 comma 2 lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106"

(Inoltre, sempre in forza della L. 106/2016, sono stati emanati: D.Lgs. 111/2017 sul «cinque per mille» e D.Lgs. 40/2017 sul «servizio civile universale»)



Mediante l'emanazione del «Codice del Terzo settore» il Legislatore ha provveduto ad un **riordino e revisione organica** della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore.

PRINCIPI GENERALI

L'intervento legislativo si rifà ad alcuni principi generali (art. 1 e 2 CTS), quali:

- **riconoscimento del valore e della funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato;**
- **riconoscimento del valore della cultura e pratica del dono** quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;
- promozione dello sviluppo degli enti del Terzo settore, salvaguardando spontaneità ed autonomia;
- favorire il perseguimento, per il tramite degli enti del terzo settore, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**;
- favorire forme di collaborazione tra enti del Terzo settore e lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

«AREE» TERZO SETTORE

PRIMO SETTORE = STATO

SECONDO SETTORE = MERCATO

Imprese con qualifica
Benefit L. 208/2015
art 1 c. 376 - 384

TERZO SETTORE
in senso «economico»

Normativa specifica
per il mondo dello
SPORT

TERZO SETTORE come
definito dal Codice del
Terzo Settore «CTS»

(D.Lgs. 117 del 2017)


Altre entità No
Profit

N.B. AREA CTS:

- adesione volontaria;
- le «sportive» scelgono l'area;
- inclusioni ex lege: es. COOP Sociali;
- esclusioni ex lege: es. FOB, Sindacati, Partiti, ecc.



LEGGI ANTE RIFORMA	D.GLS. 117/2017 CODICE DEL TERZO SETTORE
TIPOLOGIE E CLASSIFICAZIONI	
L. 266/91 – Organizzazione di Volontariato ODV	Titolo V- Art. 32
L. 460/97 – Onlus	Titolo VI – Art. 45
L.383/00 - Associazione di promozione sociale APS	Titolo V- Art. 35
D.P.R.917/86 T.u.i.r. – Art. 143 Enti non commerciali	Titolo X – Art. 79
NORME DI FUNZIONAMENTO	
Codice Civile Libro Primo + Libro quinto per le imprese sociali	Titolo VI – Art. 45 (Runts)
D.p.r. 361/00 – personalità giuridica	Titolo IV – Art. 22
D.Lgs 155/2006 – Impresa sociale	D.Lgs. 112/2017
ASPETTI FISCALI	
D.P.R. 917/86 T.u.i.r.	Titolo X – Art. 79
D.p.r. 446/97 Irap	Titolo X – Art. 82
D.lgs 346/90 Imposta successione e donazione	Titolo X – Art. 82
D.p.r. 131/86 imposta registro	Titolo X – Art. 82
D.lgs 504/92 IMU-TASI	Titolo X – Art. 82
D.p.r. 600/73 – art. 20-bis Scritture Contabili ENC	Titolo II – Art. 13



Art. 3 CTS Norme applicabili

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del **Terzo settore** che hanno una disciplina particolare.
2. Per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione.
3. Salvo quanto previsto dal Capo II del Titolo VIII, le disposizioni del presente Codice non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. *(La disposizione si riferisce alle FOB – Fondazioni di Origine Bancaria che sono escluse ex lege dal CTS, ma sono tenute ad alimentare un fondo per il finanziamento dei Centri di servizio per il volontariato)*

Articolo 79 CTS Disposizioni in materia di imposte sui redditi

1. Agli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, si applicano le disposizioni di cui al presente titolo nonché le norme del titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto compatibili.

Articolo 1 D.Lgs. 112/17 Nozione Impresa Sociale

5. Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le norme del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.



Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Attività di promozione, sviluppo,
monitoraggio, vigilanza e controllo

Organismo nazionale di controllo - **ONC**

funzioni di indirizzo e di controllo
dei CSV (art. 64 CTS)

Organismi territoriali di controllo - **OTC**

funzioni di controllo dei CSV
(art. 65 CTS)

Accredi-
tamento

Centri di servizio per il volontariato - **CSV**

Art. 61 CTS

Funzioni e compiti dei Centri di
servizio per il volontariato: art. 63 CTS

Consiglio nazionale del Terzo settore

Art. 58 CTS

presieduto dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali o da un suo
delegato

RUOLO CONSULTIVO

Registro unico nazionale del Terzo settore - **RUNTS**


Art. 45 CTS

Articolato in collaborazione con ciascuna
Regione e Provincia autonoma

monitoraggio, ricerca e controllo sulle **IMPRESSE SOCIALI**

Art. 15 D.Lgs. 112/2017

(Coordinamento controlli con MISE su
COOP Sociali)



Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova

Nel Sito del Ministero del Lavoro è presente una comoda rassegna
cronologica dei provvedimenti:

Leggi

Decreti Legislativi

Decreti Interministeriali

Decreti Ministeriali

Decreti Direttoriali

Circolari

Note

Sito del ONC: <https://www.fondazioneonc.org/>

Siti dei CSV – Centri Servizio Volontariato es. per Padova e Rovigo:
<https://www.csvpadovarovigo.org/>

OIC: Principio Contabile 35

Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti

- Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative
- Il bilancio degli Enti del Terzo settore - Analisi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e dell'OIC 35 Principio Contabile ETS

Enti terzo Settore

<https://www.forumterzosettore.it>

<https://www.cantiereterzosettore.it>

Governo Italiano Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Home / Temi e priorità / Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese / Normativa

Normativa

Ricerca Normativa Lavoro Istituzionale

Parola chiave:

Ricerca avanzata >

CERCA

Decreto Ministeriale n.167 del 03/10/2022
Riparto delle risorse 2021 e 2022 per la gestione degli uffici regionali e provinciali del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - RUNTS. Provvedimento in attesa di registrazione della Corte dei Conti

Decreto Direttoriale n.236 del 27/09/2022
Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo settore, con D.D. nr. 236 del 27 settembre 2022 si adotta l'Avviso 3/2022, disciplinante i criteri di accesso al contributo, le modalità di assegnazione ed erogazione dello stesso e le susseguenti procedure di rendicontazione del finanziamento

Decreto Ministeriale n.162 del 22/09/2022
Rinnovo dell'Organismo Territoriale di Controllo (OTC) dell'Ambito 1: Liguria



Novità



Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

DOCUMENTO DI RICERCA

LE NOVITÀ PER IL TERZO SETTORE NEL C.D. "DECRETO SEMPLIFICAZIONI"



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Home / Stampa e media / Comunicati / Terzo Settore: ministro Orlando, avviato confronto con Commissione Ue su riforma

Terzo Settore: ministro Orlando, avviato confronto con Commissione Ue su riforma

21 settembre 2022

In occasione della presentazione del secondo rapporto Terzjus sul Terzo Settore, tenutasi questa mattina a Roma, il ministro Andrea Orlando ha comunicato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ufficialmente avviato l'interlocuzione con la Commissione europea finalizzata all'invio della notifica delle norme fiscali soggette ad autorizzazione.

Al confronto con la Commissione europea l'Italia potrà portare la riforma del Terzo Settore, che ad oggi costituisce una delle esperienze più avanzate di regolazione dell'economia sociale.

Con l'invio della notifica e la conseguente autorizzazione si entra definitivamente nella sfida concreta dell'applicazione delle norme. Scopo ultimo della riforma è di generare il cambiamento della società con una prospettiva solidaristica, dello sviluppo della persona umana e del perseguimento del bene comune.

Firmato da ministro Orlando il Decreto che adotta Linee guida raccolta fondi Enti Terzo Settore

13 giugno 2022

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, **Andrea Orlando** ha firmato il Decreto avente per oggetto l'adozione delle Linee guida in materia di raccolta fondi degli Enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 7, comma 2, del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117).

Le Linee guida offrono agli Enti del Terzo Settore (ETS) uno strumento di orientamento nella realizzazione dell'attività di raccolta fondi, contribuendo in tal modo a migliorare il rapporto di fiducia tra cittadini ed Enti stessi.

n_ips.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0017146.15-11-2022



Agli Uffici del RUNTS presso le Regioni e Province autonome

e, p.c.:

- Al Forum nazionale del Terzo settore
- A CSV-net
- Al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)
- Loro sedi


Oggetto: Quesiti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo settore.

Sono pervenuti alla scrivente vari quesiti di carattere generale relativi alla redazione e al deposito dei bilanci da parte degli Enti del Terzo settore, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli recentemente iscritti al RUNTS. Si forniscono i relativi chiarimenti, espressi sulla base delle premesse richiamate, in coerenza con gli orientamenti di prassi già espressi sul tema da questa Amministrazione e consultabili nella pagina del sito ministeriale dedicata <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-impresefocus-on/Riforma-terzo-settore/Pagine/Circolari-orientamenti-ministeriali-Codice-Enti-Terzo-settore.aspx>

RUNTS | Registro Unico Nazionale Terzo Settore

23/11/2021

Scopri il RUNTS | News | Normativa | FAQ | Accedi al registro | Lista enti



1. Enti Terzo Settore: la riforma del Terzo Settore – aspetti civilisti

b) Illustrazione delle tipologie di ETS: elementi caratterizzati e applicazione della normativa del Terzo Settore.

Art. 4 CTS

PRIMO SETTORE = STATO

SECONDO SETTORE = MERCATO

TERZO SETTORE
in senso «economico»

«SPORT»

Entità No Profit,
escluse ex lege dal CTS o che
decidono di non aderire

CTS: elenca le attività di interesse generate
«nobili» caratterizzanti e suddivide gli ETS in:

- organizzazioni di volontariato «ODV»: «attività a favore di terzi» «prevalenza volontari»;
- associazioni di promozione sociale «APS»: «attività in favore dei propri associati» «prevalenza volontari»;
- enti filantropici (nuova categoria): «erogare denaro, beni o servizi» «sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale»;
- **le imprese sociali, incluse le cooperative sociali;**
- le reti associative (art. 41.CTS);
- le società di mutuo soccorso (art. 43 CTS e L. 15 aprile 1886, n. 3818);
- **altri enti del Terzo settore**, che comprendono associazioni riconosciute e non riconosciute e fondazioni non classificate nelle precedenti categorie, nonché **“gli altri enti di carattere privato diversi dalle società”**.



Presupposto ETS «CTS»,

essere costituiti :

1. per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
2. senza scopo di lucro,
3. mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale «attività nobili»;
4. attività svolta da volontari (con obblighi differenziati a seconda della qualifica di ETS).

essere iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Non sono enti del Terzo Settore CTS per espressa previsione:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001;
- le formazioni e le associazioni politiche;
- i sindacati;
- le associazioni professionali e di categoria;
- le associazioni di datori di lavoro;
- enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti.
- FOB



Enti religiosi civilmente riconosciuti: il Codice del Terzo settore si applica anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti **limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale.**

Condizioni: in relazione alle attività di interesse generale, gli enti religiosi civilmente riconosciuti devono provvedere alla:

- adozione di un regolamento in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata che recepisca le norme del Codice Terzo Settore;
- deposito del regolamento nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
- costituzione di un patrimonio destinato;
- tenuta contabilità separata.



Denominazione sociale Enti Terzo Settore

Ai sensi dell'art. 12 del CTS, l'indicazione «ente del Terzo settore» o l'acronimo «ETS»:

- deve essere contenuta **nella denominazione sociale**;
- deve essere usata **negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico** (*N.B. tale obbligo non riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti*)

Divieto di utilizzo da parte di soggetti diversi dagli enti del Terzo settore «CTS»

Denominazione sociale norma per le Imprese Sociali

Art. 6 Denominazione (D.Lgs. 112/17)

1. La denominazione o ragione sociale, in qualunque modo formate, devono contenere l'indicazione di «impresa sociale». Di tale indicazione deve farsi uso negli atti e nella corrispondenza dell'impresa sociale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti di cui all'articolo 1, comma 3 (Gli enti religiosi civilmente riconosciuti)
3. L'indicazione di «impresa sociale», ovvero di altre parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli, **non può essere usata da soggetti diversi dalle imprese sociali.**



«QUALIFICA» DI ENTI DEL TERZO SETTORE



Le varie «qualifiche» ETS hanno specifiche peculiarità (ad esempio il numero dei soci, ecc.) e possono essere «attribuite» a diversi tipi «civilistici»

	Codice Civile Associazioni non riconosciute	Codice Civile Associazioni riconosciute	Codice Civile Fondazione	Codice Civile costituiti nelle forme di cui al libro V
ODV	Sì	Sì	No	No
APS	Sì	Sì	No	No
Enti filantropici	No	Sì	Sì	No
Imprese sociali	Sì	Sì	Sì

Assenza di scopo di lucro (1)

PRIMO SETTORE = STATO

SECONDO SETTORE = MERCATO

TERZO SETTORE = NO
PROFITTI
in senso «economico»

SPORT

Altre entità
No Profit

TERZO SETTORE
come definito dal
Codice del Terzo
Settore

(D.Lgs. 117 del 2017)

SPUNTI DI DISCUSSIONE


- l'impresa sociale può distribuire utili, a determinate condizioni;
- ETS «commerciali» per attività «nobili» in «utile»;
- ETS attività non nobili ammesse entro limiti tassativi.



Assenza di scopo di lucro (2)

L'assenza di scopo di lucro è uno dei tratti sostanziali richiesto dalla norma agli enti del terzo settore. Tale divieto è riscontrabile trasversalmente in molte disposizioni. Fra le altre:

- obblighi statutari;
- divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali non imprese sociali;
- precisi limiti nella distribuzione dei dividendi/aumenti di capitale gratuiti (..) per le imprese sociali;
- limiti per compensi / rimborsi spese;
- obblighi nella quantificazione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.




Assenza di scopo di lucro (3)

L'art. 8 del CTS prevede per gli enti del Terzo settore:

- l'obbligo di utilizzo del patrimonio ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.


per l'impresa sociale, costituita nelle forme del libro V del Codice Civile, la norma dispone la possibilità di distribuire utili



Assenza di scopo di lucro (4)

Presunzione di distribuzione indiretta di utili (art. 8 co. 3 CTS):

- corresponsione ad amministratori, sindaci e altre cariche sociali di compensi non proporzionati all'attività svolta o comunque superiori a quelli previsti in enti analoghi;
- corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di compensi superiori del 40% a quelli previsti dai contratti collettivi (salvo necessità di specifiche competenze per lo svolgimento dell'attività di interesse generale).
- acquisto di beni o servizi per corrispettivi superiori al valore normale (in assenza di valide ragioni economiche);
- cessioni di beni e prestazioni di servizi ai soggetti che a qualunque titolo operano o fanno parte dell'organizzazione e ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione (o a loro collegati) a condizioni più favorevoli di quelle di mercato;
- corresponsione di interessi passivi superiori di quattro punti percentuali al tasso annuo di riferimento, in dipendenza di prestiti di ogni specie, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati.



Assenza di scopo di lucro (5)

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

L'art. 9 CTS prevede in caso di:

- estinzione;
- scioglimento;

che il patrimonio residuo dell'ente venga devoluto a:

- altri enti del Terzo settore (secondo disposizioni statutarie o parere organo sociale competente);
- fondazione Italia Sociale (in assenza di disposizioni).

È necessario in tal senso:


- parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore (entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell'ente);
- in mancanza, è prevista la nullità degli atti di devoluzione;
- Sono fatte salve le eventuali diverse destinazioni imposte dalla legge.



Assenza di scopo di lucro (6)

Art. 3 Assenza di scopo di lucro D.Lgs. 112/17

- 1) (...) l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.
- 2) (..) è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
 - a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi (...), salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);
 - c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a);
 - d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2;
 - f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.




Assenza di scopo di lucro (7)

Art. 3 Assenza di scopo di lucro D.Lgs. 112/17

Comma 3. L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) se costituita nelle **forme di cui al libro V del codice civile**, ad **aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto** e versato dai soci, **nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo** per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla **distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;**
- b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.



Perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (1)

Atto costitutivo e statuto di Associazioni e Fondazioni Terzo Settore

Ai sensi dell'art. 21 CTS, codice terzo settore, l'atto costitutivo deve contenere l'indicazione delle:

- **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;**
- attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale;
- assenza di scopo di lucro;
- norme sulla devoluzione del patrimonio residuo.

Lo statuto disciplina il funzionamento dell'ente e costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.

In caso di contrasto tra clausole dell'atto costitutivo e clausole dello statuto, prevalgono le seconde.

Atto costitutivo e statuto delle imprese sociali (art. 5 D.Lgs 112/17)

L'impresa sociale è costituita con atto pubblico. Oltre a quanto specificamente previsto per ciascun tipo di organizzazione, secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse, gli atti costitutivi **devono esplicitare il carattere sociale dell'impresa** in conformità alle norme del presente decreto e in particolare indicare:

- a) l'oggetto sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, 2 e 3 o le condizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5;
- b) l'assenza di scopo di lucro, di cui all'articolo 3.



Perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (2) Socio ETS

Associazioni e Fondazioni Terzo Settore

Carattere aperto delle Associazioni: art. 23 CTS che prevede trasparenza e uguaglianza.

Competenze inderogabili: art. 25 CTS

Assemblea e Diritto di voto in assemblea: art. 24 CTS hanno diritto di voto gli iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati (salvo diversa previsione statutaria).

Peso del voto un voto per ogni associato; se l'associato è un ETS, massimo cinque voti, in proporzione al numero di associati.

Rappresentanza in assemblea

- mediante delega scritta (salva diversa previsione statutaria);
- massimo tre associati se meno di 500 associati;
- massimo cinque associati se almeno 500 associati;
- si applicano commi 4, 5 art. 2372 c.c.;
- possibile intervento mediante mezzi di telecomunicazione e voto per corrispondenza/elettronico.

Imprese sociali

- ammissione ed esclusione di soci o associati, nonché il rapporto sociale, sono regolati dagli atti costitutivi o dagli statuti dell'impresa sociale secondo il principio di non discriminazione (art. 8 Ammissione e Esclusione D.Lgs. 112/17)
- nei regolamenti aziendali o negli statuti delle imprese sociali devono essere previste adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività (art. 11 D.Lgs. 112/17).



Organo di amministrazione art. 26 CTS (1)

Obbligo di nomina:

- associazioni riconosciute o non riconosciute;
- fondazioni.

Criteri di nomina:

- La **maggioranza degli amministratori** deve essere nominata tra gli **associati** persone fisiche o tra **persone fisiche indicate dagli enti associati** (art.2382c.c.);
- Atto costitutivo o statuto possono prevedere uno o più amministratori scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati;
- La nomina della maggioranza dei membri è riservata all'assemblea;
- Atto costitutivo o statuto possono prevedere la nomina anche da parte di ETS, enti senza scopo di lucro, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, lavoratori o utenti dell'ente.
- **Fondazioni dotate di organo assembleare o di indirizzo** applicano i criteri di nomina in quanto compatibili



Organo di amministrazione art 26. CTS (2)

Iscrizione della nomina:

- nel Registro Unico nazionale del Terzo settore;
- su richiesta degli amministratori;
- entro 30 giorni dalla notizia della nomina.

Poteri:

- Rappresentanza generale;
- Obbligo di iscrizione delle limitazioni nel registro unico del Terzo settore

Organo di amministrazione Imprese Sociali (3)

Art. 7 Cariche sociali D.Lgs. 112/17

1. L'atto costitutivo o lo statuto possono riservare a soggetti esterni all'impresa sociale la nomina di componenti degli organi sociali. In ogni caso, la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione e' riservata all'assemblea degli associati o dei soci dell'impresa sociale.
2. Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rappresentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3.
3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, l'atto costitutivo deve prevedere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali.



Art. 13 Scritture contabili e bilancio

BILANCIO «ETS MINORI»

RENDICONTO FINANZIARIO PER CASSA


Secondo la modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore



Art. 13 Scritture contabili e bilancio



”



BILANCIO SOCIALE

Art. 14 CTS

1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori ad 1 milione di euro** devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il **bilancio sociale** redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate **superiori a centomila euro** annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, **gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.**



Responsabilità


- **Amministratori;**
- **Direttori;**
- **componenti organo di controllo;**
- **soggetto incaricato della revisione legale dei conti;**

Rispondono nei confronti di

- **Ente;**
- **creditori sociali;**
- **Fondatore;**
- **Associati;**
- **Terzi.**

ai sensi degli articoli:

- **2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396, 2407 c.c.**
- **15 d. lgs. 39/2010**



Organo di controllo 1/2

Obbligo nomina organo di controllo (anche monocratico) per:

Fondazioni del Terzo settore

sempre

**Associazioni riconosciute e non riconosciute
del Terzo settore**

Se vi è il superamento di almeno due limiti:

- Totale attivo: 110.000
- Totale entrate: 220.000
- Dipendenti in media nell'esercizio: 5

Per due esercizi consecutivi

Cessazione obbligo se mancato superamento
per 2 esercizi consecutivi.

Obbligo di in caso di costituzione di patrimoni destinati.

Imprese Sociali D.Lgs. 112/17:

Art. 10 Organi di controllo interno

1. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, l'atto costitutivo dell'impresa sociale deve prevedere la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile. (..)
3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.




Organo di controllo 2/2

Compiti dell'organo di controllo:

- Vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto
- Vigilare sul rispetto principi di corretta amministrazione
- Vigilare sull'adeguatezza assetto organizzativo, amministrativo, contabile e suo concreto funzionamento
- Controllo contabile se non nominato soggetto incaricato della revisione legale o se un componente è revisore legale
- **Monitoraggio su osservanza finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**
- **Verificare conformità bilancio sociale a linee guida di cui all'art. 14**

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
Poteri dell'organo di controllo:

- Ispezione e controllo
- Richiesta notizie su andamento operazioni sociali e su determinati affari



Revisione legale dei conti

Obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale

- Associazioni riconosciute e non riconosciute
- Fondazioni

A) Se per due esercizi consecutivi superano almeno due limiti:

- Totale attivo > 1.100.000 euro;
- Entrate > 2.200.000 euro;
- Numero medio dipendenti in un anno > 12 unità

Cessazione obbligo se mancato superamento dei limiti per due anni consecutivi.

B) Se costituzione di patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10

N.B. è fatto salvo quanto previsto dall'art. 30 comma 6

Imprese Sociali D.Lgs. 112/17:
Art. 10 Organi di controllo interno
5. Fatte salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.



Volontario e attività di volontariato

Ai sensi dell'art.17 gli **ETS** possono avvalersi di **volontari** nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario è colui che svolge attività in favore del bene comune e della comunità:

- per libera scelta;
- in modo personale, spontaneo e gratuito.

N.B.

- Il rapporto fra numero di volontari rispetto ai dipendenti cambia a seconda del tipo di ETS.
- Obbligo di iscrizione dei volontari **non occasionali** in apposito registro e di assicurazione.
- Divieto di retribuzione.
- Incompatibilità con altro rapporto di lavoro retribuito presso l'ente.

Rimborsi spese:

- spese effettivamente sostenute e documentate;
- nei limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'ente;
- autocertificazione per **spese non superiori a 10 euro al giorno e 150 mensili** per tipologie e attività predeterminate.



Lavoro negli enti del Terzo settore

L'art. 16 CTS stabilisce:


- **Trattamento economico** dei lavoratori non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi;
- **Differenza retributiva** tra dipendenti non superiore a 1/8 sulla base della retribuzione annua lorda resoconto del rispetto del parametro nel bilancio sociale o nella relazione di missione.

Articolo 13 Lavoro nell'impresa sociale D.Lgs. 112/17

1. I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3 (Enti religiosi), nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2-bis. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2.



ODV - Organizzazioni Di Volontariato art 32 CTS (1)

ETS in forma di **Associazioni riconosciute e non riconosciute**

Numero membri: non inferiore a **sette** persone fisiche/tre ODV

Scopo: svolgimento prevalente in favore di terzi di attività di interesse generale

Modalità: avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati


Possibilità di ammettere come associati **altri ETS o enti senza scopo di lucro.**

Limite: numero non superiore al 50% del numero degli associati ODV.

N.B.

Denominazione deve contenere l'indicazione o l'acronimo ODV.

ODV che svolgono **attività di protezione civile:** coordinamento con disposizioni in materia di protezione civile.




ODV - Organizzazioni Di Volontariato art. 33 CTS (2)

Risorse: Limite impiego dipendenti/lavoratori autonomi:
 Necessari al regolare funzionamento;
 Qualificare/specializzare l'attività svolta;
 In numero non superiore al 50% dei volontari;

Fonti finanziamento:

Quote associative;
contributi pubblici e privati
Donazioni e lasciti testamentari
Rendite patrimoniali
Raccolta fondi

Per le attività di interesse generale le ODV possono ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.



ODV - Organizzazioni Di Volontariato art. 34 CTS (3)


Ordinamento e amministrazione

Amministratori

- Associati persone fisiche
- Persone fisiche indicate tra propri associati dalle ODV associate art. 2382 c.c.
- Cause di inagibilità e decadenza ex art. 2382 c.c.

Divieto di compenso ai componenti degli organi sociali:

- salvo rimborso spese;
- esclusi i componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c.



APS - Associazione Promozione Sociale art. 35 CTS (1)

ETS informa di **Associazioni riconosciute e non riconosciute**

Numero membri: non inferiore a sette persone fisiche/tre APS

Scopo: svolgimento in favore dei propri associati, loro familiari o di attività di interesse generale

Modalità: avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni di volontariato dei propri associati;

Possibilità di ammettere come associati **altri ETS o enti senza scopo di lucro**. Limite: numero non superiore al 50% del numero degli associati.


NON SI APPLICA agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI con almeno 500 Aps.

Esclusione:

Circoli privati e associazioni che:

- pongono **limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi tipo** all'ammissione;
- prevedono il **diritto di trasferimento della quota** associativa;
- collegano la partecipazione sociale a **titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale**

- **N.B. Denominazione** sociale deve contenere indicazione APS



APS - Associazione Promozione Sociale art. 36 CTS (2)


Risorse

Limite impiego dipendenti/lavoratori autonomi:

necessari al regolare funzionamento;

necessari a qualificare/specializzare l'attività svolta;

in numero non superiore al 50% dei volontari o al 5% degli associati.



Ente Filantropico art. 37 CTS (1)

Forma: associazioni riconosciute e fondazioni

Scopo: erogare denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o attività di interesse generale;

Denominazione: obbligo di indicazione di ente filantropico.


Risorse

Contributi pubblici e privati

Donazioni e lasciti testamentari

Rendite patrimoniali

Raccolta fondi



Ente Filantropico art. 38 CTS (2)

L'**atto costitutivo** detta i **principi** per:

gestione del patrimonio

raccolta fondi e risorse

destinazione e modalità di erogazione di denaro, beni o servizi

attività di investimento a favore di ETS.

Bilancio sociale contenuto obbligatorio (art. 39 CTS):

Elenco e importi delle erogazioni deliberate e effettuate;

Indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.



Impresa sociale

L'art. 40 CTS rinvia la disciplina al D.Lgs. 112/17 e per le Cooperative Sociali e loro consorzi alla disciplina della L. 381/91

Art. 1 D.Lgs. 112/17 Nozione e qualifica di impresa sociale

1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale **tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile**, che, in conformità alle disposizioni del presente decreto, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
2. Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.




Impresa sociale

D.Lgs. 112/17

Art. 13 Lavoro nell'impresa


2. Salva la specifica disciplina per gli enti di cui all'articolo 1, comma 3, nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, **non può essere superiore** a quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2-bis. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2.



Enti Terzo Settore: la riforma del Terzo Settore – aspetti civilistici

c) Illustrazione delle attività “nobili” caratterizzanti gli ETS




Presupposto oggettivo «Attività di interesse generale»

Ai sensi dell'art. 5 del CTS, gli enti del Terzo settore:

- esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale...
- ... per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

NOTA BENE: Il D.Lgs. 112/2017 detta le **Attività di interesse generale** per le Imprese Sociali



Art. 5 CTS Attività di interesse generale

In vigore dal 11/09/2018 - Modificato da: Decreto legislativo del 03/08/2018 n. 105 Articolo 3

1. Gli enti del Terzo settore, **diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali (NB di seguito evidenziate in verde le attività comuni ex. art 2 D.Lgs 112/17)**, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) **interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;**

b) **interventi e prestazioni sanitarie;**

c) **prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;**

d) **educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;**

e) **interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;**

f) **interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;**



g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'[articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223](#), e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;


m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della [legge 11 agosto 2014, n. 125](#), e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera c\), della legge 6 giugno 2016, n. 106](#); (N.B. come definiti in art. 2 c. 4 D.Lgs 112/17)

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;



r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'[articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141](#), e successive modificazioni;

t) **organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;**

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla [legge 19 agosto 2016, n. 166](#), e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;


w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'[articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53](#), e i gruppi di acquisto solidale di cui all'[articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#);

x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della [legge 4 maggio 1983, n. 184](#);

y) protezione civile ai sensi della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#), e successive modificazioni;

z) **riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.**

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'[articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106](#), nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#) su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.



Attività di interesse generale Imprese Sociali - Art 2 D.Lgs. 112/17

Oltre alle attività «in comune» con gli altri ETS :

s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

Inoltre:

Comma 3. Ai fini di cui al comma 1, si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Comma 4. Ai fini del presente decreto, **si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto**, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

- a) lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;
- b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Comma 5. Ai fini di cui al comma 4, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione. La situazione dei lavoratori di cui al comma 4 deve essere attestata ai sensi della normativa vigente.



ATTIVITA' DIVERSE

Art. 6 D. Lgs. 117/2017

Gli Enti del Terzo Settore possono esercitare attività diverse da quelle di cui all'articolo 5, a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano **secondarie** e **strumentali** rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.



Ai sensi dell'art. 6 CTS, lo svolgimento da parte degli Enti del Terzo Settore di **attività diverse** dalle attività di interesse generale, è ammesso a condizione che:

- l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano;
- le attività diverse siano **secondarie e strumentali** rispetto alle attività di interesse generale.

Per stabilire se le attività diverse possano considerarsi secondarie e strumentali, si deve fare riferimento a:

- criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale n. **107 del 19 maggio 2021**;
- rapporto tra risorse impiegate nelle attività diverse e risorse impiegate nelle attività di interesse generale.

Ai sensi dell'art. 13 al comma 6 del Codice terzo settore, l'organo amministrativo ha l'obbligo di documentare il carattere secondario e strumentale nella Relazione di missione o annotata in calce al rendiconto per cassa od, infine, nella Nota integrativa al Bilancio.



L'art. 6 del Codice prevede che gli Ets possano esercitare anche attività diverse, a condizione che ciò sia espressamente previsto in statuto e che tali attività siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

La circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018 ha chiarito come, qualora un Ets intenda esercitare attività diverse, lo statuto debba prevedere tale possibilità senza tuttavia l'obbligo di inserire un puntuale elenco delle stesse, la cui individuazione può essere effettuata successivamente dall'organo a cui lo statuto attribuisce tale competenza (verosimilmente il Consiglio direttivo).

L'art. 6 ha quindi affidato ad un decreto, adottato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, il compito di definire cosa siano queste attività diverse e quali siano i limiti delle stesse, "tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale". (Fonte sito Cantiere del Terzo Settore di Daniele Erler del 28/7/2021).

Il Decreto Ministeriale N.107 del 19 maggio 2021 individua quindi i criteri e i limiti ai fini dell'esercizio, da parte degli Enti del Terzo Settore, di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, meglio dettagliando il significato dei termini secondarie e strumentali.



Strumentalità e secondarietà

Ai fini della **strumentalità**, da Art.2 del Decreto 107/2021, non vi è una definizione dal punto di vista **qualitativo** del termine od un elenco delle stesse, non essendo previsto nemmeno nello Statuto, ma si identificano tali se esercitate dall'ente del Terzo settore, per la realizzazione, in via esclusiva, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo.

Ciò che aiuta meglio a inquadrare tali attività ed a poter constatare con certezza siano attività diverse da quelle all'Art.5 del D. Lgs. 117/2017, almeno da un punto di vista **quantitativo**, è il dato della **secondarietà**

All'Art.3 del Decreto 107/2021 si legge quanto segue:

Le attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;
- b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.



Segue Strumentalità e secondarietà

In aggiunta, al comma 3, per quanto riguarda il secondo metodo di calcolo, si precisa ulteriormente che **rientrano tra i costi complessivi dell'ente anche:**

- **i costi figurativi relativi all'impiego di volontari non occasionali** (iscritti nel registro dei volontari), calcolati applicando alle ore di attività di volontariato effettivamente prestate la retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi (art. 51 del decreto legislativo 81/2015);
- **le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;**
- **la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.**

Ai fini del computo delle percentuali indicate sia alla lettera a) che alla lettera b) non vengono invece considerati, né al numeratore né al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale presso enti terzi.



Esempio pratico

ENTE ETS ALFA		ENTE ETS BETA	
RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	100.000,00 €	RICAVI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	100.000,00 €
RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE	25.000,00 €	RICAVI DA ATTIVITA' DIVERSE	45.000,00 €
COSTI COMPLESSIVI	80.000,00 €	COSTI COMPLESSIVI	65.000,00 €
VERIFICA DI CUI AL CRITERIO a)	25%	VERIFICA DI CUI AL CRITERIO a)	40%
VERIFICA DI CUI AL CRITERIO b) (valore di riferimento 25,000€)	52.800,00 €	VERIFICA DI CUI AL CRITERIO b) (valore di riferimento 40,000€)	42.900,00 €



Superamento limiti:

In caso di superamento dei limiti di cui all'Art.3 decreto 107/2021, scatta l'obbligo per l'Ente del Terzo Settore di effettuare, entro 30 giorni dalla data di approvazione del Bilancio, una segnalazione all'ufficio competente del RUNTS come previsto dall'Art.93 c.3 del D.Lgs. 117/2017

In aggiunta, nell'esercizio successivo al superamento dei limiti, si dovrà verificare, in base al rapporto tra attività secondarie e principali, con il medesimo criterio di calcolo scelto per l'esercizio precedente, che il risultato sia inferiore al limite per una percentuale almeno pari a quella eccedente l'annualità precedente. Ad esempio, se l'ETS nell'esercizio precedente ha avuto entrate da attività diverse per 70.000 euro a fronte di costi complessivi per 100.000 euro significa che ha "sfornato" di 4.000 il limite ammissibile dei 66.000 euro; nell'esercizio successivo dovrà rientrare della stessa percentuale e cioè, a fronte degli stessi costi complessivi di 100.000 euro, potrà avere entrate da attività diverse per non più di 62.000 euro.

Infine, in caso l'ente abbia segnalato il superamento ma non abbia rispettato i limiti rideterminati rispetto l'anno precedente, oppure non abbia segnalato il mancato rispetto dei limiti, L'Ufficio regionale/provinciale dovrà disporre la cancellazione dell'ente dal Runts (con gli effetti a ciò collegati, tra i quali rientra anche la devoluzione del patrimonio ad altri ETS).



Esempi attività diverse di cui all'Art. 6:

Somministrazione cibi e bevande

Licensing

Vendita gadget fuori da raccolte fondi

Charity shop con vendita vera e propria e continuativa

Shop online continuativo

sponsorizzazioni



Articolo 7

Raccolta fondi

1. Per raccolta fondi si intende il **complesso delle attività ed iniziative** poste in essere da un **ente del Terzo settore** al fine di **finanziare le proprie attività di interesse generale**, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi **anche in forma organizzata e continuativa**, anche mediante **sollecitazione al pubblico** o attraverso la **cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore**, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di **verità, trasparenza e correttezza** nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.



1. complesso delle attività ed iniziative
 2. ente del Terzo settore
 3. attività di interesse generale
-

3. Attività di interesse generale:


- raccolta fondi **esclusivamente destinata** a sostenere le attività di interesse generale
- evidenziare al donatore la **correlazione** fra i fondi elargiti/ donati e la loro destinazione ed il progetto

2. Ente terzo settore :


- come identificati **art. 4 co.1 del CTS** e pertanto a **regime iscritti al RUNTS**

1. Complesso delle attività ed iniziative:

- **Quale forma?** Viene introdotta **anche la forma organizzata e continuativa** e non più solo occasionale
- **Chi fa questa attività?** “Impiego di risorse proprie o di terzi” : quindi volontari e/o dipendenti; previsto anche l’ausilio di soggetti esterni
- **Come avviene questa attività?** modalità di raccolta potrà quindi essere sia privata (indirizzata al singolo potenziale donatore) pubblica.
- **Attività di raccolta fondi .. quali sono?** Elenco non esaustivo previsto nelle linee guida
- **A che principi si deve ispirare?** “verità, trasparenza e correttezza”



- **Verità** Le linee guida 'ETS è tenuto a diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni che devono essere veritiere
- **Correttezza** Viene quindi richiesto all'ETS di comportarsi con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che nei confronti del beneficiario della donazione.
- **Trasparenza** essa ha la finalità di permettere ai donatori e agli altri portatori di interesse di ricevere o di poter accedere a complete ed esaurienti informazioni in relazione alla raccolta in atto. **L'ente dovrà quindi " fornire ai donatori un'informazione chiara, diretta e comprensibile sull'utilizzo della sua donazione**, sul progetto cui è destinata e/o sulle principali attività dell'ETS" ribadendo quella **correlazione** che deve sempre sussistere fra donazione e progetto- attività finanziato. Trasparenza che le linee guida individuano in una serie di elementi da esporre durante l'attività di raccolta fondi a cui dovranno seguire degli
 - **Obblighi di rendicontazione**
 - **Raccolta fondi abituale** Le linee guida stabiliscono che gli Ets non commerciali che adottano il rendiconto gestionale (perché aventi entrate pari o superiori a 220.000 euro oppure, avendo entrate inferiori a tale limite, per scelta volontaria) devono fornire **anche una descrizione dell'attività di raccolta fondi inserendola al punto 24)** della relazione di missione, comprensiva anche della raccolta fondi abituale. Gli Ets non commerciali che redigono invece il rendiconto per cassa si limiteranno, in relazione all'attività di raccolta fondi abituale, a compilare la correlata voce di bilancio del rendiconto medesimo.
 - **Raccolta fondi occasionale** Nelle linee guida viene predisposto un fac simile per le raccolte fondi occasionali in quanto nella normativa non sussiste nessuna differenziazione di regime giuridico della rendicontazione dell'attività di raccolta fondi occasionale: difatti, l'ETS, **indipendentemente dalla sue dimensioni economiche**, dovrà allegare ai rendiconti **delle singole attività di raccolta fondi occasionali**, redatti secondo lo schema allegato alle linee guida, una relazione illustrativa nella quale dovrà fornire una breve descrizione di ciascuna delle iniziative intraprese, della modalità di svolgimento dell'evento, del luogo in cui si è svolto, delle finalità perseguite e dei costi sostenuti.



Enti Terzo Settore: la riforma del Terzo Settore – aspetti civilistici

d) Iscrizione al RUNTS: breve illustrazione pratica delle modalità di iscrizione.



Iscrizione nel registro unico nazionale

Ai sensi dell'art. 11 del Codice, gli enti del Terzo settore hanno l'obbligo di:

- effettuare l'**iscrizione** nel **registro unico nazionale del Terzo settore**;
- effettuare l'iscrizione anche nel **registro delle imprese** se esercitano la propria attività principalmente in forma di impresa commerciale (l'iscrizione nella sezione imprese sociali del registro delle imprese vale come iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore).

Il **numero di iscrizione** nel registro unico deve essere riportato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.



Il Registro unico nazionale del terzo settore è istituito presso il **Ministero del lavoro e delle politiche sociali** e gestito **in collaborazione con le Regioni e le Province autonome**.

Strutture competenti:


- Ufficio Statale
- Uffici Regionali/Provinciali

Accessibilità:

- Il registro è **pubblico** e **accessibile in modalità telematica**.

Sezioni:

- Organizzazioni del volontariato;
- Associazioni di promozione sociale;
- Enti filantropici;
- Imprese sociali (incluse le cooperative sociali) e REGISTRO DELLE IMPRESE;
- Reti associative;
- Società di mutuo soccorso;
- Altri enti del terzo settore.



Iscrizione

Domanda

- Possono richiedere l'iscrizione dell'ente presentando domanda all'Ufficio competente:
- Il legale rappresentante dell'ente;
- Il legale rappresentante della rete associativa;
- Il notaio (art.22 CTS).

Esame della domanda

- Verifica della sussistenza delle condizioni per la costituzione in qualità di ente del terzo settore e per l'iscrizione;

Esito


- Iscrizione;
- Rifiuto con provvedimento motivato;
- Invito a completare o rettificare la domanda o a integrare la documentazione.

Termini

- Decorsi 60 giorni dalla presentazione della domanda o della documentazione integrativa la domanda si intende accolta.
- Il termine si riduce a 30 giorni se l'atto costitutivo e lo statuto sono redatti in conformità a modelli standard predisposti da reti associative e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE





Cancellazione

Presupposto:

- istanza motivata da parte dell'ente;
- accertamento d'ufficio.

Prosecuzione dell'attività:


- Ai sensi del codice civile;
- Necessaria devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 9 limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato nel periodo in cui l'ente è stato iscritto.

Migrazione in altra sezione:

- L'ente può fare richiesta di migrazione in altra sezione del Registro se ne ha i requisiti.

Ricorso:

- Contro il provvedimento di cancellazione è ammesso il ricorso davanti al Tribunale amministrativo competente per territorio.



Funzionamento del Registro

Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali dovrà definire entro un anno dall'entrata in vigore del Codice con un apposito decreto:

- Procedura per l'iscrizione nel Registro;
- Documenti da presentare ai fini dell'iscrizione;
- Modalità di deposito degli atti di cui all'art. 48 (modifiche atto costitutivo e statuto, delibere di operazioni straordinarie, rendiconti, ...)
- Regole per la predisposizione, tenuta e conservazione del Registro; Finalità: assicurare omogenea e completa conoscibilità su tutto il territorio nazionale delle informazioni contenute nel Registro;
- Modalità di comunicazione dei dati tra il Registro delle Imprese e il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Le Regioni e Province autonome:

- Entro 180 dall'entrata in vigore del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali disciplinano i procedimenti per l'emanazione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione;
- Entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica rendono operativo il Registro.



Trasmigrazione dei registri esistenti

Comunicazione dei dati degli enti iscritti nei registri delle ODV e delle APS:

- Gli enti pubblici territoriali comunicano al Registro i dati degli enti già iscritti nei registri speciali:
 - delle organizzazioni di volontariato;
 - delle associazioni di promozione sociale;
- con le modalità stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Richiesta di informazioni e documenti:

Gli Uffici del Registro entro 180 giorni dalla comunicazione dei dati richiedono agli enti già iscritti nei registri delle ODV e delle APS eventuali informazioni e documenti mancanti e verificano la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

Comunicazione delle informazioni e dei documenti richiesti:

Gli enti devono fornire entro 60 giorni le informazioni e i documenti richiesti pena la mancata iscrizione nel registro



CSVI Centro Servizio Volontariato di Padova e Rovigo

Home Chi siamo Servizi Progetti Approfondimenti Eventi Media Contatti **SOSTIENI** 🔍

Verso il RUNTS: le indicazioni per le associazioni che hanno terminato le fasi di trasmigrazione

Home / Approfondimenti / In evidenza, News / Verso il RUNTS: le indicazioni per le associazioni che hanno terminato le fasi di trasmigrazione



Ultime news

- > Solidarietà attraverso il volunta...
- > Come la crisi energetica sta sc...
- > Gruppo R cerca associazioni co...
- > VIV Project – Volunteering Inspi...
- > Avviso pubblico a supporto dell...

Categorie

- > Assemblee dei soci
- > Bilanci sociali
- > Dalle associazioni
- > Idee e pensieri
- > In evidenza
- > News
- > Progetti
 - > Comunità Accoglienti
 - > Per Padova noi ci siamo
 - > Azioni specifiche
 - > Progetti collegati
 - > Volontariamente Live Estate

20 Ottobre 2022 | In evidenza, News

CANTIERE TERZO SETTORE
LA NORMATIVA PER TUTTI

Cerca nel sito, normativa, news, argomenti...

Home / Notizie / Trasmigrazione al registro unico t...

Trasmigrazione al registro unico terzo settore: le indicazioni per gli enti che non hanno ricevuto comunicazioni



- Con il 5 novembre scorso si è concluso il termine entro cui gli uffici del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) hanno ultimato le verifiche sulle organizzazioni di volontariato (**Odv**) e le associazioni di promozione sociale (**Aps**) sottoposte al procedimento di “trasmigrazione” dai precedenti registri.
- **Le organizzazioni nei cui confronti i competenti uffici del Runts non abbiano emanato alcun provvedimento espresso di iscrizione o diniego, o comunque formulato alcuna richiesta istruttoria entro il termine menzionato, risultano iscritte al registro unico nella sezione di provenienza tramite il meccanismo del silenzio assenso a partire dal 7 novembre scorso.**
- La lista degli enti iscritti al registro senza provvedimento per decorrenza dei termini è consultabile nell'[apposita sezione del sito del Ministero del Lavoro](#) e nei prossimi giorni sempre sul sito ministeriale verranno pubblicati gli **appositi elenchi** contenenti le organizzazioni iscritte per decorrenza dei termini della “trasmigrazione”.
- Agli enti iscritti per silenzio assenso **sarà allo stesso modo inviata una comunicazione che li informerà dell'avvenuta iscrizione: tale comunicazione arriverà però solamente se l'ente ha comunicato al sistema un indirizzo Pec o mail di riferimento valido.** Qualora un ente non avesse comunicato nessun indirizzo di posta elettronica, potrà vedere la propria iscrizione al Runts a seguito della pubblicazione degli elenchi sul sito menzionati in precedenza.
- **Fino a che un ente non riceve la comunicazione o non viene pubblicato l'elenco in cui è iscritto, esso mantiene la qualifica di Odv o Aps** (anche ai fini, ad esempio, di accesso ai contributi e in generale alle diverse misure agevolative previste a favore degli enti del Terzo settore).



- **Il deposito degli atti e l'aggiornamento delle informazioni per gli enti "trasmigrati" a seguito di silenzio assenso**
- Gli enti dovranno accedere al portale telematico, procedere a depositare alcuni documenti e completare le informazioni presenti in esso.
- Con la [nota n. 5941 del 5 aprile 2022](#) il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito che le Odv e le Aps coinvolte nella "trasmigrazione" debbano effettuare comunque il **deposito del bilancio di esercizio 2021** (che, si ricorda, per tali organizzazioni deve essere redatto in conformità ai nuovi schemi di bilancio contenuti nel [decreto ministeriale n. 39 del 5 marzo 2020](#)). Si veda anche nota del 15.11.2022!
- Devono inoltre essere depositati:
- **i rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi**, qualora esse siano state svolte nel corso del 2021 (allegandoli al bilancio di esercizio);
- **il bilancio sociale 2021** per gli enti obbligati alla redazione di tale documento (l'obbligo vi è per gli enti del Terzo settore che nell'esercizio precedente abbiano avuto entrate superiori ad 1 milione di euro). Si ricorda che, indipendentemente dall'iscrizione al Runts, l'ente doveva pubblicare il bilancio sociale sul proprio sito internet (o, se esso ne è sprovvisto, su quello della rete associativa cui esso aderisce) entro il 30 giugno 2022.
- **Gli stessi enti devono poi completare le informazioni presenti sul Runts e che gli uffici del registro unico non hanno inserito.**




Cosa hanno ricevuto le ODV e APS in sede di trasmigrazione? Un esempio di integrazione dello statuto

Oggetto: Associazioni riconosciute e trasmigrate al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts).
Richiesta integrazioni ai sensi dell'art. 31 co. 4 DM 106/2020.

Gent.mi Presidenti
Organizzazioni di volontariato
Associazioni di promozione sociale
Loro indirizzi

Con la presente, si comunica che la verifica istruttoria concernente gli statuti depositati da codeste Associazioni nella piattaforma regionale, ai fini della trasmigrazione, si è conclusa riscontrando un disallineamento degli stessi dalle norme del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/17), che, in linea di massima, si può circoscrivere alle seguenti tematiche:

- **Cooptazione:** la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 18244 del 30.11.2021, alla quale si rinvia, specifica che: *“Per le associazioni del Terzo settore l’elettività delle cariche da parte dell’assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell’intero corpo associativo, distinto dall’organo di amministrazione, rimane in ogni momento prioritaria in quanto caratterizzante e connotata a tali tipologie di enti. Pertanto, non si ritiene che per le associazioni del Terzo settore si possa ricorrere de jure alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti appare inoltre non conforme al Codice del Terzo settore una espressa clausola statutaria in tal senso”*;
- **Diritto di voto ai soci minorenni:** *l’esplicita previsione di soci minorenni senza diritto di voto o di ammissione a socio di chiunque condivida le finalità associative, salvo poi riservare il diritto di voto solo ai soci maggiorenni, violano i principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati, richiamati all’art. 25 comma 2 del D. Lgs. 117/2017; di conseguenza il diritto di voto per i minorenni dev’essere garantito ai soggetti investiti della responsabilità genitoriale (nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 18244 del 30.11.2021)*;
- **Quorum necessario per lo scioglimento:** il quorum costitutivo e deliberativo richiede il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati (maggioranza inderogabile – art. 21 co. 3 c.c.);



Cosa hanno ricevuto le ODV e APS in sede di trasmigrazione?

Esempio di richiesta attestazione patrimonio minimo

Si evidenzia tuttavia che nel procedimento di iscrizione ex art. 22 del Codice, la verifica circa la conformità dello statuto alle disposizioni di legge, tanto alle disposizioni applicabili alla generalità degli Ets quanto a quelle recate dalla disciplina particolare applicabili alle qualifiche di ODV o APS, compete al notaio come pure la verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo.

A tal fine è utile richiamare la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 9 del 21.04.2022 laddove specifica che tale verifica deve basarsi sulla consistenza del patrimonio nella sua interezza, comprensiva di tutte le sue componenti, inclusa, pertanto, l'eventuale parte eccedente la soglia minima legislativamente fissata, poiché il patrimonio, ritenuto all'epoca del conseguimento della personalità giuridica adeguato allo scopo sociale, può aver subito una *deminutio* nel corso del tempo.

Di conseguenza, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 22 comma 4 del D.Lgs. 117/17 e degli artt. 16 e 17 del DM 106/2020, la documentazione da integrare, nel termine **di 60 giorni decorrenti dalla data della presente**, deve annoverare:

- l'adeguamento statutario in forma di atto pubblico;
- l'attestazione notarile, basata su una documentazione contabile-patrimoniale a supporto affidabile, a garanzia dell'attualità delle valutazioni dal medesimo effettuate, aventi pertanto data certa non anteriore a **180** giorni dalla presentazione della domanda (in linea con l'orientamento espresso nella massima n. 3 del 27.10.2020 dalla Commissione Terzo settore del Consiglio Notarile di Milano, potendosi applicare, per analogia, il termine previsto dall'art. 42-bis, comma 2 del Codice civile).

La documentazione contabile patrimoniale, da allegare all'attestazione notarile, consta della relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro che certifichi il valore del patrimonio. Nel caso in cui l'ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell'organo di controllo, in linea con i principi di semplificazione procedimentale di cui all'articolo 3 della legge n. 106/2016, la relazione giurata può essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di centoventi giorni antecedenti la presentazione dell'istanza (ultimo bilancio d'esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio), completa della relazione dell'organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione.



Come depositare il bilancio nel registro unico nazionale del Terzo settore?

- Un video di esempio:

- <https://www.cantiereterzosettore.it/cantiere-video/tutorial-deposito-bilancio-runts>